

(N. 943)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 28 gennaio 1955 (V. Stampato N. 87)*

**d'iniziativa dei Deputati LEONE e MAZZA**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 3 FEBBRAIO 1955

Estensione della legge 18 dicembre 1951, n. 1515,  
a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

Le disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, sono estese a favore di coloro che, avendo conseguito, anche prima del 1° gennaio 1940, un titolo di studio nello Stato di origine, si siano trasferiti in Italia per persecuzioni razziali o politiche del nazifascismo,

ovvero per eventi bellici, ed abbiano, dopo il 30 aprile 1946, ottenuto la cittadinanza italiana.

La presentazione delle domande di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, deve essere effettuata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.